

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Gestione Ina-Casa

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in
Brindisi-Cantiere 759.

Impresa: Piccinni Antonio fu Filippo

Importo a base d'asta £. 38.068.993

Contratto n.169 in data 27/3/950 reg.a Brindisi

il 3/4/950 al n.1494 vol.97 mod.II e

atto aggiuntivo 10/5/951 reg.a Brindisi

il 22/5/951 al n.2030 mod.II vol.106.

R E L A Z I O N E

dei direttore dei lavori sulle riserve dell'Impresa

L'Impresa Piccinni Antonio fu Filippo, costruttrice
del lotto D di case per lavoratori in Brindisi giusto
contratto del cui all'epigrafe, nel firmare la conta-
bilità finale ha inserito le seguenti riserve:

1°) richiesta per la revisione dei prezzi:

2°) richiesta di rimborso dell'Imposta Generale sul

l'Entrata versata sui mandati di acconto;

3°) richiesta di compenso a corpo £.200.000;

4°) richiesta per il ferro delle scale e pianerottoli
£.307.291,60;

5°) richiesta di compenso per sabbia all'estremità del
fabbricato £.94.528.

In merito a tali riserve il sottoscritto direttore
dei lavori deduce quanto segue:

Richiesta n.1 - Per la revisione dei prezzi si proce-
derà a norma dell'art.16 del C.S.A.

Richiesta n.2- Detta richiesta relativa al rimborso del-
l'I.G.E. non può essere accolta per le seguenti ragioni:

a)- Nel Capitolato Speciale -all'art.5-è previsto l'ob-
bligo dell'Impresa per il pagamento dell'imposta e
tassa;

b) - nel contratto, all'art. 8, è esplicitamente detto che sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata.

c) - nell'art. 5 del Contratto, inoltre, si fa espresso richiamo al Capitolato Generale INA-Casa, nel quale, all'art. 20, paragrafo 8, è precisato che l'I.G.E. è a carico dell'Impresa. =

Queste considerazioni in linea di diritto sono confortate dal fatto che l'Impresa, a partire dalla riscossione del 1° certificato d'acconto, ha riconosciuto l'obbligo del pagamento dell'IGE, provvedendo ad eseguire direttamente il versamento del corrispettivo dovuto all'Ufficio del Registro, senza sollevare eccezioni di sorta.

Pertanto la riserva è da rigettare.

Richiesta n. 3 - Nessuna cifra è considerata all'art. 2 per compenso a corpo; gli oneri a carico dell'Impresa si intendono tutti compensati con i prezzi d'appalto, per cui la riserva è da rigettare.

Richiesta n. 4 - La richiesta è subito da rigettare a norma dell'art. 54 del Reg. 25/5/1895 n. 350.

Volendo entrare nel merito essa è pure da respingere sia in diritto che in linea di equità.

In diritto perchè, come si rileva dalla lettura dell'art. 35 dell'elenco prezzi, l'Impresa aveva l'obbligo di costruire "rampe e pianerottoli di scale in soletta di cemento armato" calcolate come soletta a sbalzo con carichi fissi e sopra-carichi accidentali ben determinati nel predetto articolo.

D'altronde, volendo analizzare le voci che entrano a far parte dell'art. 35 si vede chiaramente che il prezzo è comprensivo di ferro, giacchè tenuto conto che per mq. di soletta occorrono circa mc. 0,10 di calcestruzzo della voce 15 a £. 7.500 il mc. di ha, per il calcestruzzo, £. 750 e per il ferro, in ragione di Kg. 60 per mc., £. 660 importano £. 1.410 in confronto alle £. 1.900 della voce in esame.

Pertanto anche in linea di equità la riserva è da rigettare.=

Richiesta n.5x- Anche detta riserva va respinta come la precedente. Nel merito si chiarisce che la tavoletta posta pressochè alla sommità del fabbricato è una comune soletta a sbalzo dello spessore di 6m.8 e del modestissimo oggetto di cm.40, priva di qualunque cornice od altro motivo architettonico.

Quindi in linea di diritto e di equità si propone il rigetto.=

1 MAR. 1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI

